



# Comune di PIANENGO

## Provincia di Cremona

<b>DELIBERAZIONE N.</b>	96	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	06.12.2025

### Verbale di deliberazione del Giunta Comunale

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2026

L'anno duemila VENTICINQUE addì sei

del mese di dicembre alle ore 10.15 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO | SINDACO   |
| 2) ASSANDRI CLAUDIA          | ASSESSORE |
| 3) GANINI GRETA              | ASSESSORE |

Presenti /  
Assenti

Presente  
Presente  
Assente

TOTALI	2	1
--------	---	---

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360, recante: “*Istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. a norma dell'art. 48, comma 10, delle Legge 27 dicembre 1997, n°449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n° 191*”, e in particolare, il comma 3 dell’art. 1 come sostituito dall’art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n°296 (legge finanziaria 1997), che testualmente recita: “*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2*”;

Visto l’art. 2 del vigente regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°008 del 09.02.2007, che, in relazione alla norma prima riportata dispone che “*l’aliquota di compartecipazione viene determinata complessivamente in 0,8 punti percentuali;*”

Visto l’art. 3 del vigente regolamento comunale che fissa la soglia di esenzione per i possessori dei redditi inferiori o uguali ad € 7.000,00;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, che testualmente recita: “*16. (comma così sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n°448) Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F., e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento*”;

Tenuto conto che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°181 del 04.08.2023, sono state introdotte rilevanti novità sull’iter di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali (triennio 2024/2026). Il citato DM ha, infatti, introdotto i nuovi paragrafi 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 al principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n°118/2011 che disciplinano le nuove modalità e step che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare affinché il bilancio di previsione possa essere approvato entro il termine del 31 dicembre previsto dal vigente TUEL;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°020 del 09.02.2007 che fissava con effetto dal 01 gennaio 2007 l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. in 0,8 punti percentuali, disponendo una soglia di esenzione per i possessori dei redditi inferiori o uguali ad € 7.000,00;

Viste e richiamate le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale con le quali è stata confermata la summenzionata aliquota anche per le annualità dal 2008 al 2025;

Vista la circolare del ministero delle finanze n°289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n°300 del 24 dicembre 1998);

Riscontrata la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;

Ritenuto opportuno per l'anno 2026, per le motivazioni sopra elencate, confermare l'aliquota dello 0,8% e confermare, inoltre, la soglia di esenzione per i possessori dei redditi inferiori o uguali ad € 7.000,00;

Dato atto che l'applicazione dell'addizionale nella misura dello 0,8% comporta un gettito tributario, a favore del bilancio comunale, pari ad € 350.000,00;

Visto che per effetto del cambiamento disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n°267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) Di confermare per l'anno 2026, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,8%, disponendo l'esenzione per i possessori dei redditi inferiori o uguali ad € 7.000,00;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n°267/2000;
- 3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c. 13 bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i e la pubblicazione per via telematica della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dott. Massimiliano

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO  
REGIONALE DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art.125, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .....

F.to Alesio Dott. Massimiliano

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .....

F.to Alesio Dott. Massimiliano

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì .....

.....

---